



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Camera dei deputati

**DL 83/2015 – Misure urgenti in materia fallimentare,
civile e processuale civile e di organizzazione e
funzionamento dell'amministrazione giudiziaria**

Proposte di emendamenti all'art. 19

Premessa

Gli obiettivi dell'introduzione dell'art.19 del d.l. n. 83/2015 sembrano essere i seguenti:

- (i) l'introduzione di un **esteso regime di facoltatività del deposito telematico degli atti**, svincolato dai limiti dell'art. 35 del DM n. 44/2011, così da superare le incertezze determinate dal comma 1 di tale norma, che, come noto, ha portato a numerose pronunce di inammissibilità di depositi effettuati con modalità telematiche, ma, anche, di depositi tradizionali;
- (ii) **l'ampliamento del potere di autentica conferito agli avvocati**, con estensione dello stesso anche agli atti notificati che debbano essere depositati in una forma diversa rispetto a



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



quella per mezzo della quale si è perfezionata la notifica;

(iii) la **semplificazione e la razionalizzazione delle modalità di attestazione della conformità delle copie**, svincolandole da quelle previste dal DPCM 13.11.2014 e, in particolare, dall'esigenza di indicazione dell'impronta del file contenente la copia informatica (anche per immagine).

Tali obiettivi sono integralmente condivisi e da tempo promossi dal CNF anche attraverso la FIIF (Fondazione italiana per l'innovazione forense),

tuttavia

la forma tecnica scelta per la formulazione dell'art. 19 del d.l. n. 83/2015, **non pare consentire** che si pervenga con sicurezza al risultato sperato.

Non sono inoltre state prese in considerazione altre due proposte di modifica elaborate dal Consiglio Nazionale Forense, che appaiono imprescindibili al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa.

Si propongono pertanto i seguenti emendamenti.

Proposte di emendamenti

All'art. 19, comma 1, lettera a), dopo le parole *“è sempre ammesso”* aggiungere le parole *“, anche in difetto del decreto di cui all'art. 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011, n. 44.”*.

All'art. 19, comma 1, lettera a), sostituire le parole *“dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo”* con le parole *“di ogni atto diverso da quelli di cui ai commi 1 e 9-ter”*.

Formulazione alternativa a quest'ultima proposta:

All'art. 19, comma 1, lettera a), sostituire le parole *“dell'atto introduttivo o del*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



primo atto difensivo” con le parole “degli atti con i quali avviene la costituzione delle parti”.

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»;

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso, **anche in difetto del decreto di cui all'art. 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011, n. 44**, il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli di cui ai commi 1 e 9-ter e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



Formulazione alternativa

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»;

a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello e' sempre ammesso, **anche in difetto del decreto di cui all'art. 35, comma 1, del decreto ministeriale 21 aprile 2011, n. 44, il deposito telematico degli atti con i quali avviene la costituzione delle parti** e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'.»;

La norma introduce la facoltatività del deposito telematico “dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo” nell'ambito dei “procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione”. La scelta normativa è caduta su categorie di atti che non sono normativamente definiti nell'ambito del codice di procedura civile e che, comunque, non sono omogenee rispetto all'insieme degli atti per i quali vige l'obbligo di deposito telematico che, come noto, riguarda gli atti depositati dal difensore di una parte che sia già costituita in giudizio

(1) Si propone di non limitare la facoltatività al solo atto introduttivo e di prima difesa, estendendola esplicitamente ad ogni atto. Si propone la seguente riformulazione: “...è sempre ammesso ... il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli di cui ai comm1 1 e 9-ter...”.

(2) Se non si ritenesse percorribile tale prima ipotesi, si ritiene comunque opportuno quantomeno mantenere una

modalità di individuazione degli atti facoltativamente depositabili che sia omogenea con quella degli atti per i quali vige l'obbligo di deposito telematico che, come noto, sono gli atti depositati dai "difensori delle parti precedentemente costituite". Si propone quindi la seguente riformulazione: "... è sempre ammesso il deposito telematico degli atti con i quali avviene la costituzione delle parti ...".

La norma afferma che il deposito telematico degli atti introduttivi ed i primi atti difensivi è sempre ammesso, ma precisa anche che lo stesso deve essere eseguito nel rispetto della normativa regolamentare che concerne, tra l'altro, la trasmissione dei documenti informatici. Tale normativa regolamentare comprende anche l'art.35 DM44.11 (c.d. Regole tecniche PCT), che al comma 1, recita: "L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio".

Parrebbe quindi potersi sostenere che, stante il richiamo della normativa regolamentare contenuto nel comma 1-bis aggiunto dal DL83.15, l'ammissibilità del deposito telematico sia "sempre ammesso" subordinatamente all'esistenza, per l'ufficio giudiziario di destinazione, del decreto dirigenziale previsto dall'art. 35 DM44.11 che autorizzi il deposito degli "atti introduttivi" e delle "prime difese" (comparse o memorie di costituzione). L'art.35 DM44.11, infatti, finora è stato interpretato – si ritiene, oltre la sua lettera – nel senso non solo di accertare la funzionalità dei servizi di comunicazioni, ma anche di indicare quale tipologie di atti siano depositabili telematicamente.

È del tutto evidente ciò frustra le finalità della norma di nuova introduzione, lasciando sostanzialmente intatta la situazione attuale degli atti depositabili telematicamente e mantenendo in essere una ingiustificata disparità di regime tra uffici giudiziari diversi.

Si ritiene che l'introduzione di un regime di facoltatività ex lege dovrebbe portare all'abrogazione dell'art.35 DM 44/11, ovvero alla specificazione che la facoltatività prevista dal comma 1-bis prescinde dal regime regolamentare che autorizza la trasmissione dei documenti telematici. La soluzione della abrogazione, peraltro sarebbe la preferibile, ma adottandola diverrebbero non più depositabili telematicamente atti che attualmente sono previsti nei decreti ex art.35 DM44.11, ma sono estranei ai "procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione" ad esempio quelli relativi al rito prefallimentare, così che sarebbe preferibile modificare anche l'ambito di applicazione del comma 1-bis, eliminando la limitazione ai procedimenti appena citati, estendo la facoltatività a tutti gli atti di ogni tipologia di procedimenti

All'art. 19, comma 1, lett. b), quanto all'art. 16-*decies*, nella rubrica sopprimere la parola "notificati" ed aggiungere, alla fine, le parole "*, provvedimenti e documenti*", nel primo periodo sostituire le parole da "*formato su supporto analogico*" a "*predetto atto*", con le parole "*, di un provvedimento o di un documento formati su supporto analogico, attestano la conformità della copia al predetto atto, provvedimento o documento*" e nel secondo periodo sostituire la parola "*notificato*" con le parole "*, provvedimento o documento ed è titolo per l'iscrizione e la trascrizione nei pubblici registri*".

All'art. 19, comma 1, lettera b), sostituire il testo dell'art. 16-*undecies* con il seguente: "Art. 16-*undecies* (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1.La conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici di atti, provvedimenti e documenti informatici e delle copie informatiche e degli estratti informatici, anche per immagine, di atti, provvedimenti e documenti analogici, ai fini del deposito o della notificazione con strumenti telematici è attestata dai

soggetti abilitati ai sensi dell'art. 16-decies mediante l' apposizione sulla copia o sull'estratto della sola firma digitale, ovvero apponendo la sola firma digitale sulla dichiarazione di conformità, inserita su foglio separato, da depositarsi contestualmente, o sulla relazione di notificazione. Le copie informatiche e gli estratti informatici così asseverati hanno la medesima efficacia probatoria degli atti, provvedimenti o documenti in possesso dell'attestante. Le attestazioni così effettuate rispettano i requisiti di cui agli art.li 22 e 23/bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

2. Quando l'attestazione di conformità deve essere inserita in una copia analogica di atti, provvedimenti e documenti presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni provenienti dagli uffici giudiziari, la stessa è apposta a margine o in calce alla copia medesima, ovvero su documento separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”.

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#), attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti **notificati , provvedimenti e documenti**) - 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto, **di un provvedimento o di un documento formati su supporto analogico, attestano la conformità della copia al predetto atto, provvedimento o documento**. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto, **provvedimento o documento ed è titolo per l'iscrizione e la trascrizione nei pubblici registri**. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
...
«Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'[articolo 3-](#)

b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
...
Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) - 1.La conformità delle copie informatiche e degli estratti informatici di atti, provvedimenti e documenti informatici e

bis, comma 2, della legge 21 gennaio

1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento e' allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa e' depositata telematicamente. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformità e' inserita nella relazione di notificazione.».

delle copie informatiche e degli estratti informatici, anche per immagine, di atti, provvedimenti e documenti analogici, ai fini del deposito o della notificazione con strumenti telematici è attestata dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 16-decies mediante l' apposizione sulla copia o sull'estratto della sola firma digitale, ovvero apponendo la sola firma digitale sulla dichiarazione di conformità, inserita su foglio separato, da depositarsi contestualmente, o sulla relazione di notificazione. Le copie informatiche e gli estratti informatici così asseverati equivalgono all'originale i in possesso dell'attestante. Le attestazioni così effettuate rispettano i requisiti di cui agli art.li 22 e 23/bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

2. Quando l'attestazione di conformità deve essere inserita in una copia analogica di atti, provvedimenti e documenti presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni provenienti dagli uffici giudiziari, la stessa è apposta a margine o in calce alla copia medesima, ovvero su documento separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;

L'inserimento dell'art. 16-*decies* colma un vuoto normativo, consentendo l'autentica da parte del difensore delle copie informatiche di originali cartacei laddove si tratti di atti notificati. Si ritiene tuttavia riduttivo estendere tale potere solo agli atti notificati, e pare invece più razionale, al fine di evitare ulteriori interventi normativi, estendere il potere di autentica a tutti gli atti (notificati o meno), provvedimenti e documenti analogici. Appare indispensabile anche prevedere, al pari di quanto avviene per i fascicoli cartacei, consentire che la copia così autenticata sia titolo idoneo per l'iscrizione o la trascrizione nei pubblici registri.

La formulazione attuale della norma, con il richiamo “ai dati essenziali “che consentano di “individuare univocamente la copia a cui si riferisce” non consente di eliminare le incertezze in merito all'applicabilità delle formalità previste dal DPCM 13 novembre 2014 , La norma così formulata, infatti, si presta ad essere interpretata anche nel senso **che il dato essenziale debba essere individuato nell'impronta del file (hash e riferimento temporale)**. A stretto rigore, infatti, solo tale dato può univocamente individuare un singolo file informatico, mentre la norma parrebbe riferirsi ad una indicazione descrittiva della copia da attestare.

Il richiamo all'art 3/bis della L. 53/94 è erroneo, perchè tale norma non prevede l'attestazione di copie analogiche

Appare opportuno modificare la formulazione della previsione che impone l'allegazione dell'attestazione “... al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente ...”. L'attestazione se allegata come previsto, sarebbe infatti esterna alla busta telematica di cui all'art.14 Prov. 16 aprile 2014, posto che l'unico allegato del messaggio di posta elettronica indirizzato all'ufficio giudiziario per il deposito è proprio il file “atto.enc” che costituisce la c.d. busta di deposito. L'attestazione, quindi, in queste condizioni non potrebbe essere gestita, ne è dato capire come potrebbe riferirsi alla copia che, invece, dovrebbe essere contenuta nella busta di deposito

Appare necessario, al fine di semplificare ed unificare le modalità di attestazione , attualmente distribuite con modalità non sempre coerenti e coordinate tra la legge 53/94 e il DL 179/2012 e prevedere una disciplina unitaria.

All'art. 19, comma 1, dopo la lett. b) inserire la seguente: “*b-bis) all'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “estratte dal fascicolo informatico o” aggiungere le parole “, o trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche”.*

Art. 16 , comma 9/bis D.L. 179/2012

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se

<p>prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.</p>	<p>prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o trasmesse in allegato alle comunicazioni telematiche” e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.</p>
--	---

Proposta di integrazione

Si tratta di una norma che consentirebbe di procedere all'estrazione (in sicurezza) di copia informatica degli atti anche nell'eventualità in cui il sistema polisweb non funzionasse e consentirebbe di evitare possibili pregiudizi processuali, che si risolverebbero in un aggravio per il processo stesso, posto che si tradurrebbero in istanze di rimissioni in termini, e per l'amministrazione, alla quale verrebbero chieste le attestazioni di mal funzionamento del sistema.

All'art. 19 del DL 83/2015, primo comma, dopo la lettera b-bis) inserire la seguente: *lettera bis-ter): all'art. 9, comma 1-bis della L. 53/1994 , dopo le parole*

“ dei suoi allegati e” sono inserite le seguenti parole “ se è il mittente della notifica, anche”

Art. 9 comma 1/bis	
1/bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e, <i>se è il mittente della notifica, anche</i> della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Proposta di integrazione

in tema di potere di autentica in ambito di notificazioni

La norma introdotta riconosce al difensore il potere di autenticare anche gli atti relativi alle notificazioni eseguite con modalità tradizionali; appare però opportuno permettere espressamente al difensore destinatario della notifica a mezzo PEC (L53/94) di poter attestare la conformità anche della copia analogica dell'atto notificato a lui stesso o al proprio cliente, in tutti i casi in cui debba costituirsi in modalità non telematiche e debba dimostrare la tempestività della propria costituzione in riferimento alla notifica dell'atto. Tale ipotesi di notifica con l'introduzione dell'art.16-decies rimarrebbe, infatti, incomprensibilmente l'unica non attestabile conforme all'originale da parte del difensore. Da un punto di vista sistematico tale facoltà dovrebbe essere prevista nell'ambito della L. 53/94

All'art. 19 del DL 83/2015, primo comma, dopo la lettera b-ter) inserire la seguente: ***lettera b-quater): Al Dl. 179/2012, dopo l'art. 16/undecies è inserito il seguente articolo: art. 16/duodecies : 1. Il mancato rispetto dei formati previsti dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, comporta esclusivamente l'obbligo di rinnovazione del deposito nel termine perentorio indicato dal Giudice. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali si producono dal momento del primo deposito.***

2. La parte che intenda depositare in udienza un documento formato dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. dovrà provvedere al deposito del medesimo documento con modalità telematiche nel termine perentorio fissato dal Giudice e comunque non oltre cinque giorni dalla data dell'udienza

	DL 179/2012
	art. 16/duodecies 1. Il mancato rispetto dei formati previsti dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, comporta esclusivamente l'obbligo di rinnovazione del deposito nel termine perentorio indicato dal Giudice. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali si producono dal momento del primo deposito. 2. La parte che intenda depositare in udienza un documento formato dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. dovrà provvedere al deposito del medesimo documento con modalità telematiche nel termine perentorio fissato dal Giudice e comunque non oltre cinque giorni dalla data dell'udienza

Il primo comma si propone lo scopo di risolvere i contrasti giurisprudenziali tra i Giudici che ritengono che il principio della libertà delle forme di cui all'art. 121 c.p.c. prevalga sulle norme tecniche e i Giudici che invece ritengono inammissibile nel processo l'atto formato in violazione di tali norme regolamentari

Il secondo comma si propone lo scopo di limitare la formazione di fascicoli ibridi, consentendo alla parte che non abbia potuto produrre il documento prima dell'udienza, di depositarlo anche in formato cartaceo, provvedendo comunque al deposito nel fascicolo informatico in un termine breve.

All'art. 19 del DL 83/2015, primo comma, dopo la lettera b-quater) inserire la seguente: lettera b-quinquies): All'art. 16/bis dopo il comma 7 è inserito il seguente: comma 7/bis Nell'ipotesi di malfunzionamento del sistema ministeriale nel giorno di scadenza del termine per il deposito di un atto, il termine è prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo alla ripresa della funzionalità del servizio telematico, e, da quel giorno, decorre per tutte le parti in causa l'eventuale termine successivo.

DL 179/2012 ART. 16/BIS	
	7/bis Nell'ipotesi di malfunzionamento del sistema ministeriale nel giorno di scadenza

del termine per il deposito di un atto, il termine è prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo alla ripresa della funzionalità del servizio telematico, e, da quel giorno, decorre per tutte le parti in causa l'eventuale termine successivo.

La norma si propone lo scopo di consentire la sanatoria automatica nell'ipotesi in cui il deposito non sia stato tempestivo per il malfunzionamento del sistema ministeriale nell'ultimo giorno di scadenza del termine, e mira ad assicurare che l'eventuale termine successivo al termine prorogato abbia uguale decorrenza per tutte le parti processuali.

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL DL 83.15 ATTINENTI L'ART.16-BIS DL179.12

In aggiunta a quanto previsto dal comma 1-bis di cui sopra, si propone la riformulazione del comma 2 del medesimo articolo in quanto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014 il primo capoverso appare inutile. Inoltre pare più opportuno strutturare l'obbligo di deposito telematico come scaturente dalla nota di iscrizione a ruolo e, poi, relativo a tutti gli atti successivi. In questo modo si supera anche il nodo interpretativo relativo alla sussistenza dell'obbligo di deposito telematico nelle esecuzioni tutte le volte che venga depositato un atto da un difensore di una parte non ancora costituita (es. atto di intervento, opposizione all'esecuzione). L'intervento prevede anche il riferimento all'art.521-bis cpc, dimenticato in sede di conversione, nonché all'art.2471 c.c. in tema di espropriazione di partecipazioni societarie (NB: ovviamente dovrebbe essere prevista anche la modifica dell'art.2471 c.c. per attrarre anche questa procedura nell'ambito del PCT).

Art. 16 bis	Art. 16 bis
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)	(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)
1...	1...
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.	2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 521-bis, quinto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma, del codice di procedura civile e 2471, secondo comma, codice civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis. Il deposito di ogni ulteriore atto processuale o documento relativo a tali procedimenti, effettuato dai difensori delle parti e dai soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Come accennato appare opportuna la riformulazione dell'art. 2471 c.c. con l'inserimento di un nuovo secondo comma che consenta l'iscrizione a ruolo della procedura di espropriazione della partecipazione, che presenta caratteristiche del tutto peculiari, rispetto alle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile, con modalità analoghe alle procedure di cui al libro III del codice di rito. In tal modo anche per tale procedura diviene possibile procedere con modalità telematiche, il che appare necessario per garantire l'uniformità con le altre procedure espropriative.

Art. 2471 c.c.	Art. 2471 c.c.
Espropriazione della partecipazione.	Espropriazione della partecipazione.
La partecipazione può formare oggetto di	La partecipazione può formare oggetto di espropriazione.

<p>espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. [Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci].</p>	<p>Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. [Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci].</p>
<p>NUOVO</p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p>	<p>Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di pignoramento. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento entro quindici giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Con le medesime modalità il creditore deve depositare la prova dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese non appena disponibile. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione</p> <p>L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.</p> <p>Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.</p> <p>Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.</p>

•••

In tema di esecuzioni appare necessario rendere possibile per l'opponente proporre l'opposizione indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo da parte del creditore mediante una **modifica agli artt.615 e 617 c.p.c.** Ed infatti, con le modifiche apportate dal DL 132/2014, il creditore può lasciar trascorrere molto tempo prima di provvedere all'iscrizione a ruolo. Poiché ad oggi il fascicolo dell'esecuzione viene creato solo a seguito del deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore con i dati di cui al Decreto 19 marzo 2015, si preclude la possibilità all'opponente di depositare telematicamente. A ciò si aggiunga l'infelice formulazione del comma 2 dell'art. 16 bis del DL 179/2012 laddove afferma che le disposizioni riguardanti l'obbligatorietà nel processo esecutivo "si applicano successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione". (si veda la modifica dell'art.16-bis, comma 2, DL 179/2012 suggerita sopra).

<p>Art. 615 c.p.c. Forma dell'opposizione</p>	<p>Art. 615 c.p.c. Forma dell'opposizione</p>
<p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o</p>	<p>Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o</p>

<p>valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.</p> <p>Questi si fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 617. (Forma dell'opposizione)</p> <p>Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.</p> <p>Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.</p>	<p>valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.</p> <p>Se il creditore non ha ancora depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 521-bis, 543, 557 e 2471 del codice civile, colui che contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo completa dei dati previsti dal primo periodo dell'art. 159 bis delle disposizioni di attuazione, il ricorso, la procura ove necessaria ed i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.</p> <p>Il Giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 617. (Forma dell'opposizione)</p> <p>Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.</p> <p>Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.</p> <p>Se il creditore non ha ancora depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 521-bis, 543, 547 e 2471 del codice civile, colui che contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo completa dei dati previsti dal primo periodo dell'art. 159 bis delle disposizioni di attuazione, il ricorso, la procura ove necessaria ed i documenti offerti in comunicazione. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>
---	---

• • •

In tema di esecuzioni appare necessario consentire all'avvocato di autenticare la copia informatica dell'estratto

autentico notarile attestante il credito. L'atto di intervento nelle procedure esecutive deve infatti essere depositato telematicamente, così che è impossibile depositare l'originale degli estratti autentici formati analogicamente.

<p align="center">Art. 499 2° e 3° comma cpc. (intervento non titolato)</p>	<p align="center">Art. 499 2°, 3° e nuovo 4° comma cpc. (intervento non titolato)</p>
<p>Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.</p> <p>Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.</p>	<p>Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, copia autentica dell'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.</p> <p>Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.</p> <p>L'avvocato è autorizzato ad attestare la conformità della copia informatica dell'estratto autentico notarile di cui ai due precedenti commi.</p>

...

ULTERIORI PROPOSTE DI INTEGRAZIONE DEL DL83.15 IN TEMA DI EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Appare opportuno aggiornare l'art. 83 c.p.c. in riferimento sia alle modalità di rilascio della procura sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata e della sua trasmissione e sia in riferimento alla trasmissione telematica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo eliminando dubbi ed incertezze derivanti dall'applicazione del Processo Telematico.

<p align="center">Art. 83 c.p.c (Procura alle liti)</p>	<p align="center">Art. 83 c.p.c (Procura alle liti)</p>
<p>Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.</p> <p>La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o</p>	<p>Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.</p> <p>La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in</p>

<p>in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.</p> <p>La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>	<p>sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato. Se la procura alle liti è stata sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata della parte, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette il duplicato informatico. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica attestandone la conformità all'originale.</p> <p>La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>
--	---

(3)

Appare opportuno permettere il rilascio della formula esecutiva sulla copia estratta dal difensore ad oggi negata proprio in base al fatto che non era stato modificato l'art. 153 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Inoltre appare opportuno disciplinare la formula esecutiva telematica e abrogare l'art. 476 c.p.c. in modo da permettere il caricamento della formula esecutiva nel fascicolo informatico completando quindi definitivamente la telematizzazione della fase conclusiva del processo.

<p>Art. 153.</p> <p>(Rilascio del titolo esecutivo)</p>	<p>Art. 153.</p> <p>(Rilascio del titolo esecutivo)</p>
<p>Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.</p> <p>La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.</p>	<p>Il cancelliere appone in calce al titolo la formula esecutiva a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto.</p> <p>La formula si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato che sia inserito nel medesimo fascicolo processuale telematico dell'atto al quale si riferisce.</p> <p>La formula deve essere munita del sigillo della cancelleria ovvero deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata del cancelliere.</p> <p>La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico ovvero deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata del notaio o del pubblico ufficiale.</p>